



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 19/06/2024

OGGETTO: NOTTILUCENTE XIII EDIZIONE - 2024: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMAZIONE, SU AREE PUBBLICHE, DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E O IN BOTTIGLIE DI VETRO

IL SINDACO

Considerato che il giorno 29 giugno 2024 questa Amministrazione Comunale ha organizzato la tredicesima edizione dell'evento culturale denominato "Nottilucente", che inizierà alle ore 17 per protrarsi non oltre le ore 3 del 30 giugno e che interesserà vari spazi del centro storico cittadino con la partecipazione di molteplici persone;

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione di un apposito provvedimento al fine di tutelare l'incolumità delle persone e preservare il patrimonio artistico della città, limitando i comportamenti molesti derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche che possono turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre a ridurre la dispersione di un numero elevato di oggetti in vetro che possono essere abbandonati su suolo pubblico, con la possibilità di diventare possibili corpi contundenti o armi improprie, atte ad offendere e/o recare danno;

Valutata l'opportunità di intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto ai pubblici esercizi nonché alle altre attività autorizzate alla vendita, limitatamente alla sola durata della manifestazione in premessa descritta, di vendere per asporto bevande in bicchieri di vetro e/o in bottiglie aperte, oltre al divieto impartito a chiunque, di consumare su area pubblica bevande in contenitori di vetro e di abbandonarne i contenitori;

Considerato che appare pertanto opportuno adottare provvedimento contingibile e urgente al fine di eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 57 T.U.L.P.S. e l'articolo 101 del Regolamento T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visto il decreto legge n. 14/17, convertito con successive modifiche ed integrazioni nella Legge n. 48/2017;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94;

Viste le delibere della Giunta Comunale n. 122 del 30 maggio 2024 Manifestazione

Nottilucente 2023: approvazione);

Considerato che lo schema del presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto in data 10 giugno 2024 prot n. 13198

VISTI gli ulteriori riferimenti normativi: D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189; L. 30.03.2001, n. 125; e la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche come di seguito sintetizzato:

Per i minori di anni 16: *L'esercente che somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente, commette il reato previsto e punito dall'art. 689 c.p., se commette tale reato più di una volta sarà soggetto anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi- La stessa pena (arresto fino a un anno) è prevista anche per chi pone in essere una delle citate condotte attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che non ci sia presente personale incaricato a effettuare tale controllo.*

Per i minori di anni 18:- *fermo restando la violazione penale sopra indicata nel caso in cui i consumatori siano minori di anni 16, chiunque **venda o somministri** bevande alcoliche a ragazzi di età compresa **tra i 16 e i 18 anni** soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la **SOSPENSIONE** dell'attività da 15 giorni a tre mesi;- Chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;*

·Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 3 alle ore 6, in tutti i pubblici esercizi;

·Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali di vicinato, dalle ore 24 alle ore 6;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **dalle ore 16 del giorno 29 giugno alle ore 8 del 30 giugno 2024 in TUTTO IL CENTRO ABITATO DI SAN GIMIGNANO**

IL DIVIETO

✓ **Per gli esercizi pubblici di somministrazione di porre in vendita per asporto qualsiasi tipo di bevanda in bicchieri di vetro o in bottiglie di vetro aperte. E' consentita la somministrazione in bicchieri di vetro all'interno delle aree di vendita.**

✓ **Per tutti gli esercizi commerciali è vietata la vendita di bottiglie di vetro escluse quelle contenute in appositi contenitori di cartone idonei all'asporto.**

✓ **E' vietata la consumazione, in aree aperte al pubblico, di bevande in contenitori di vetro. E' inoltre vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico.**

✓ **Durante lo svolgimento della manifestazione è vietato usare in modo improprio oggetti che, per la loro consistenza, possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l'incolumità pubblica.**

ORDINA inoltre che la manifestazione termini alle ore 3, con chiusura degli impianti di amplificazione musicale alle ore 2.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. Spetta a chi di dovere osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ'

1. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e alle attività commerciali e che venga pubblicato sul sito *Internet* del Comune di San Gimignano;

2. la presente ordinanza sia trasmessa alle Forze di Polizia per opportuna conoscenza e inviata al Prefetto della provincia di Siena.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: entro 30 giorni ricorso gerarchico al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, entro 60 giorni al Tar per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il responsabile del procedimento è Edi Salvadori.

Lì, 19/06/2024

IL SINDACO

MARRUCCI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)